



## COMUNE DI CERVINO

PROVINCIA DI CASERTA

### ORIGINALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 31/07/2014

**Oggetto: REGOLAMENTO TARI.**

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 17:15 nella sala delle consuete adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione, con l'intervento dei Consiglieri Signori:

Cognome Nome	Qualifica	Presente/Assente
01.DE LUCIA GIOVANNI	SINDACO	Presente
02.DI NUZZO BIAGIO	CONSIGLIERE	Presente
03.STRAVINO MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	Presente
04.TELESE STEFANIA	CONSIGLIERE	Presente
05.VALENTINO ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
06.IADEROSA CARMEN	CONSIGLIERE	Presente
07.PISCITELLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
08.VINCIGUERRA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
09.RAZZANO BIAGIO	CONSIGLIERE	Presente
10.PASCARELLA VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente
11.CATURANO FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
12.RAZZANO FILOMENA	CONSIGLIERE	Presente
13.DI MATTEO FELICE	CONSIGLIERE	Presente

**Totale presenti: 12.**

**Assenti: 1**

I Consiglieri intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Avv. GIOVANNI DE LUCIA nella qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Di Domenico Giovanni

La seduta è pubblica.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto al numero 2 dell'ordine del giorno.

Ch

## **IL PRESIDENTE**

Illustra sinteticamente l'argomento in oggetto.

Di seguito chiede se vi sono interventi.

Il Presidente accertato che non sono stati richiesti interventi, decide di mettere ai voti, mediante alzata di mano, la proposta agli atti.

L'esito della votazione è il seguente:

- presenti n°12
- votanti n°12
- favorevoli n°10
- contrari n°2 (Caturano e Razzano Filomena).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione inerente all'oggetto, qui allegata;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili apicali;

Visto il parere prot. n°4126 del 09/07/2014 reso dal revisore dei conti;

Visto il verbale della seduta precedente;

Visto l'esito della votazione sopra indicato;

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Regolamento TARI" composto da n°31 articoli come da proposta n°77 del 20/06/2014, qui unita quale parte integrante e sostanziale dell'atto.

2)

N° Proposta 77 del 20/06/2014

Settore proponente

OGGETTO

REGOLAMENTO TARI

Pareri ai sensi dell'art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000

TECNICO

FAVOREVOLE

Il Responsabile

CONTABILE

FAVOREVOLE

Il Responsabile

Attestazione ai sensi dell'art. 153 comma 5 D. Lgs. 267/2000

La spesa cede a carico del Capitolo \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_ /Residui \_\_\_\_\_ denominato:


In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 153 comma 5° D.Lgs. 267/2000 \_\_\_\_\_ attesta la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

Data \_\_\_\_\_

l. 30.06.2014

Comune di Cervino  
Provincia di Caserta



**Oggetto:** Parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sulla proposta di approvazione del Regolamento per la disciplina della Tari (Tassa sui rifiuti).

**premesse**

- che è pervenuta dall'Ufficio Finanziario del Comune Cervino richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n.7, del TUEL, in merito all'approvazione del Regolamento per la disciplina della Tari (Tassa sui rifiuti);

**esaminati**

- la bozza di Regolamento per la disciplina della Tari, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, come previsto all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ;
- la proposta di deliberazione del Responsabile finanziario di approvazione del sopra citato Regolamento proposta n. 77 del 20/06/2014;
- la proposta di deliberazione del Responsabile finanziario di approvazione del piano finanziario proposta n. 78 del 24/06/2014;

**considerato**

- che dal 1/1/2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), disciplinata e regolamentata dall'articolo 1, commi 639 – 704, della citata Legge di stabilità 2014;
- che la citata normativa prevede l'accorpamento in un unico tributo – IUC – di ulteriori tre imposte e/o tasse:
  1. I.M.U., Imposta Municipale Propria di natura patrimoniale, legata al possesso di immobili con esclusione, salvo determinate eccezioni, delle abitazioni principali e loro pertinenze;
  2. T.A.R.I., Tassa sui Rifiuti, preposta al finanziamento dei costi per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani;
  3. T.A.S.I., Tassa per i Servizi Indivisibili, dovuta per il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili e con esclusione dei terreni agricoli;
- che nello spirito del Legislatore appare evidente la volontà di unificare i tributi comunali, invogliando i Comuni ad uniformarne la disciplina in un'unica fonte regolamentare, con regole

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

quanto più possibile univoche in materia di dichiarazione, versamento, accertamento, liquidazione ed in generale di gestione delle imposte e tasse comunali; -

- che, in tal senso, nell'approvando Regolamento si rinvengono le norme procedurali per la definizione delle singole fattispecie e di conseguenza della Tari , Tassa sui Rifiuti, preposta al finanziamento dei costi per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani ;
- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 239, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, il responsabile dei Servizi Finanziari non ha evidenziato situazioni di squilibrio dall'adozione del Regolamento per la disciplina della Tari e della rispettiva aliquota e tariffa dei tributi e servizi comunali previste dal Regolamento stesso;
- che in forza del combinato disposto della Legge 147/2013, prevede che *il termine previsto per l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi e servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti per l'applicazione dei tributi degli enti locali, è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui detto Bilancio si riferisce*, allo stato il Regolamento in oggetto, all'atto della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà immediatamente efficace ed in vigore a far data dal 1/1/2014;

**visti**


- la relazione tecnica riportata nella proposta di deliberazione di C.C.;
- l'articolo 239, co. 1, lett. b), n.7, del D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il parere tecnico favorevole in calce alla proposta di deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Dlgs 267/2000;
- la deliberazione del C.S. n.41 del 29.04.2014

**esprime**

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione del responsabile finanziario, di approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari).

Cervino,09/07/2014

Il Revisore dei conti  
Dott.ssa Angela Patrizia Perillo



# COMUNE DI CERVINO

PROVINCIA DI CASERTA

**Proposta n.77 del 20/06/2014**

Oggetto: REGOLAMENTO TARI

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*


**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTE** le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli art. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16;

**CONSIDERATO** che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione del regolamento della tassa sui rifiuti, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;



**RITENUTO** quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;


**RICHIAMATA** la deliberazione del C.S. n. 41 del 29.04.2014 adottata con i poteri del consiglio con la quale sono state stabilite le rate, le scadenze e la riscossione in acconto della componente Tari per l'anno 2014 che qui si intendono integralmente recepite;

**RITENUTO** di dover approvare l' allegato schema di regolamento ;

**CONSTATATO** che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del consiglio comunale;

**propone di deliberare**

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), quale componente della I.U.C. istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*" , composto di n.31 articoli qui uniti quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, , in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013/



# COMUNE DI CERVINO

PROVINCIA DI CASERTA

Proposta n.77 del 20/06/2014

Oggetto: REGOLAMENTO TARI

## IMPOSTA UNICA COMUNALE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI)

### INDICE

<b>TITOLO I</b> .....	<b>3</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO .....	3
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARI .....	3
ART. 3 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA TARI .....	3
ART. 4 – SERVIZIO DI IGIENE URBANA .....	4
<b>TITOLO II</b> .....	<b>4</b>
<b>SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO</b> .....	<b>4</b>
ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO .....	4
ART. 6 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO .....	4
<b>TITOLO III</b> .....	<b>5</b>
<b>DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO</b> .....	<b>5</b>
ART. 7 – DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI .....	5
ART. 8 – COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO ANNUALE.....	5
ART. 9 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	6
ART. 10 – NUMERO DI OCCUPANTI.....	7
ART. 11 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....	8
ART. 12 – TRIBUTO AMBIENTALE .....	8
ART. 12 BIS – TRIBUTO SUI RIFIUTI PRODOTTI SULLE AREE RICREATIVE.....	8
<b>TITOLO IV</b> .....	<b>8</b>
<b>ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI</b> .....	<b>8</b>
ART. 13 – ESCLUSIONE DAL TRIBUTO .....	8
ART. 14 – RIFIUTI SPECIALI .....	9
ART. 15 – ESENZIONE DAL TRIBUTO .....	10
ART. 16 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.....	10

ART. 17 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER MINORE PRODUZIONE E PER SMALTIMENTO IN PROPRIO DI RIFIUTI .....	10
ART. 18 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI.....	11
<b>TITOLO V.....</b>	<b>11</b>
<b>DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO.....</b>	<b>11</b>
ART. 19 – DENUNCIA DI INIZIO OCCUPAZIONE O CONDUZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE .....	12
ART. 20 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE .....	13
ART. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO E TRIBUTO SUI RIFIUTI PRODOTTI INSTALLAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI-.....	14
ART. 22– RISCOSSIONE DELLA TARI.....	14
ART. 23 – MINIMI RISCOUOTIBILI.....	15
ART. 24 – SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO .....	15
ART. 25 – FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	15
ART. 26 – MEZZI DI CONTROLLO.....	15
ART. 27 – SANZIONI .....	16
ART. 28 – CONTENZIOSO.....	16
<b>TITOLO VI.....</b>	<b>16</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>16</b>
ART. 29 – NORMATIVA DI RINVIO .....	16
ART. 30 – NORME ABROGATE .....	16
ART. 31 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	17

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di CERVINO, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, tra cui in particolare la L.R. 31/2007 e successive modificazioni, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di sotto ambito territoriale ottimale (di seguito, in breve "Regolamento di gestione") e le determinazioni dell'Autorità d'ambito (Regione).

#### Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale e qualunque altra attività diversa da quella della destinazione d'uso principale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

#### **Art. 4 – Servizio di igiene urbana**

1. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
  3. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo sarà ridotto del 40%.  
Il disservizio dovrà risultare da idonea documentazione supportata da tempestive e formali comunicazioni dell'utenza.
4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO**

#### **Art. 5 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 6 – Soggetto passivo del tributo**

*102*

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a qualunque titolo ( es. proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.).

### **TITOLO III**

#### **DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO**

##### **Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

##### **Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale**



1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999..
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono determinate annualmente con delibera consiliare, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario.
6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio..
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
9. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
10. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

#### **Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un 

coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ed alla superficie dei locali occupati o condotti..

2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotti e in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

#### **Art. 10 – Numero di occupanti**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:

-gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;

-gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;

4. Vengono considerati nella misura del 50% ai fini del pagamento i soggetti iscritti all'A.I.R.E. ovvero i soggetti che risiedono o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

5. In sede di prima applicazione della tariffa, in caso di omessa dichiarazione, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinata:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, e ad un numero convenzionale di 2 persone quale nucleo familiare.

6. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della

dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

#### **Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. In base al D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, assumendo come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

#### **Art. 12 – Tributo ambientale**

1. Si applica il tributo ambientale disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992.

#### **Art. 12 bis – Tributo sui rifiuti prodotti sulle aree ricreative**

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite ad aree ricreative..
2. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate, da indicarsi da parte del gestore nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola.
3. In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 20 mq per le piazzole adibite allo stazionamento di camper, roulotte ed autocaravan ed a 10 mq per le piazzole adibite allo stazionamento di tende.

### **TITOLO IV**

#### **ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

#### **Art. 13 – Esclusione dal tributo**



1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a mt 1,50;
  - c) solo per le utenze domestiche, balconi, terrazzi, porticati e patii aperti almeno su tre lati;
2. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di almeno due delle seguenti utenze (acqua, gas, energia elettrica);
  - b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
3. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
4. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **Art. 14 – Rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

#### **Art. 15 – Esenzione dal tributo**

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
  - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
2. I locali adibiti a sede di Pro Loco, regolarmente costituite a norma di legge, pagheranno un'imposta forfettaria fissa di € 50,00 annue.

#### **Art. 16 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
  - a) del 50% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

#### **Art. 17 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti<sup>1</sup>-----**

4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso

<sup>1</sup> Le percentuali di riduzione indicate nel presente articolo ed in quello successivo possono essere determinate dal Comune in modo autonomo, a condizione che non vengano inserite percentuali di riduzione troppo basse, che snaturerebbero la stessa previsione regolamentare, di obbligatoria applicazione in base alle normative vigenti.

obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

#### **Art. 18 – Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 661 L. 147/2013, si applica l'esenzione dalla Tari delle superfici utilizzate da utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti normative.
2. Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
  - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
  - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
  - periodo di avvio a recupero.
3. Resta l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
4. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena.
5. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi.
6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
  - autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
  - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
  - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
  - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

#### **TITOLO V**

**DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO**



## **Art. 19 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo.  
Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.  
Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. La denuncia deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche:
    - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
    - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
  - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
6. La denuncia deve essere presentata al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario. Deve essere allegato il documento del dichiarante.
7. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura o del numero degli occupanti che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
  - PER LE UTENZE DOMESTICHE:
    - a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
    - b) il numero di codice fiscale;
    - c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente

apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;

- d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
  - e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
  - f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
  - g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
  - h) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
  - i) Il numero degli occupanti.
- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:
- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
  - b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
  - c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
  - e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
  - f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
  - g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
  - h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
  - i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
  - j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
  - k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
  - l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

9. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici.

#### **Art. 20 – Modalità di determinazione della superficie imponibile -**

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998,

la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

#### **Art. 21 – Tributo giornaliero di smaltimento e tributo sui rifiuti prodotti da installazioni degli spettacoli viaggianti.**

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100%.
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, .
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune su c.c.p.1003956719.
7. L'applicazione del tributo giornaliero sui rifiuti è estesa anche alle superfici operative delle giostre.

#### **Art. 22 – Riscossione della TARI**

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.  
Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

#### **Art. 23 – Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

#### **Art. 24 – Sgravio o rimborso del tributo**

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.  
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

#### **Art. 25– Funzionario responsabile**

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Art. 26 – Mezzi di controllo**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi

pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

#### **Art. 27 – Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
  - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
  - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - infedele dichiarazione: sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione di € 100,00.

#### **Art. 28 – Contenzioso**

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della legge n.147/2013, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 30 – Norme abrogate**



1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 31 – Efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448. 

Utenze domestiche 2014 come riportato di seguito

ALL. "A"

Componenti in famiglia	Numero Partite	Mq. Totali	Imposta			Imposta		Imp. Add. Prov.	Imposta Totale
			Quota Fissa	Quota Fissa	Quota Variabile	Quota Variabile	Quota Variabile		
8	3	140	0,79	525,53	414,93	1244,79	26,28	1381,67	
7	8	880	0,79	1110,13	414,93	3319,44	55,51	4070,15	
6	36	3558	0,79	3225,75	414,93	14937,48	161,29	17909,59	
5	177	18126	0,82	15227,65	364,33	64486,41	761,38	80111,11	
4	447	45602	0,81	37241,23	303,61	135713,7	1862,06	174513,4	
3	358	35596	0,76	27285,73	232,77	83331,66	1364,29	111748,9	
2	364	33450	0,7	23597,17	182,17	66309,88	1179,86	90904,74	
1	385	30928	0,43	13469,04	170	65450	673,45	79422,49	
0	113	9779	0,76	7662,04	230	25990	383,1	33805,14	
	1891	178059		129344,3		460783,3	6467,22	593867,2	

*[Handwritten signature]*  
PAG 1

## TARIFFE TARI 2014 UTENZE NON DOMESTICHE -allegato A -


CATEGORIE	UTENZE	NUMERO PARTITE	MQ. TOTALI	ALIQUOTA PER IMPOSTA QUOTA FISSA	IMPOSTA QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	IMPOSTA QUOTA VARIABILE	IMPOSTA ADDIZIONALE PROV.	IMPOSTA TOTALE
RISTORANTI , ALBERGHI, PENSIONI, RESIDENS	7	7	1500,00	0,69	1035,00	8,50	12750,00	689,25	14474,25
CASERME E ISTITUTI GRANDI COMUNITA' IN GENERE	1	1	100,00	0,31	31,00	4,25	425,00	22,80	478,80
CIRCOLI	5	5	200,00	0,31	62,00	4,00	800,00	43,10	905,10
UFFICI PUBBLICI	1	1	22,00	0,58	12,76	6,50	143,00	7,79	163,55
ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA AL PUBBLICO	92	92	7248,00	1,20	8697,60	8,50	61608,00	3515,28	73820,88
STUDI , LABORATORI PROFESSIONALI E AGENZIE	22	24	879,00	0,58	509,82	6,50	5713,50	311,17	6534,49
LABORATORI ARTIGIANALI	10	10	300,00	0,80	240,00	7,00	2100,00	117,00	2457,00
MAGAZZINI, LOCALI DI DEPOSITO ED AREE SCOPERTE	3	3	209,00	0,23	48,07	6,00	1254,00	65,10	1367,17
OPIFICI, FABBRICHE, INDUSTRIE	4	4	400,00	0,50	200,00	7,00	2800,00	150,00	3150,00
ORATORI, ASSOCIAZIONI E CENTRI DI AGGREGAZIONE NO PROFIT	3	3	200,00	0,23	46,00	3,00	600,00	32,30	678,30
TOTALI	148	150	11058	5,43	10882,25	61,25	88193,5	4953,7875	104029,54

PA 62

Letto, approvato e sottoscritto:


**IL PRESIDENTE**

Avv. GIOVANNI DE LUCIA



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Di Domenico Giovanni



Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'ufficio.

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione:


( x ) E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **06 AGO. 2014** come prescritto dall'art.124, comma 1, del DLgs. 267/00;

CERVINO ,addi..... **06 AGO. 2014**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Di Domenico Giovanni




Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

( ) perchè dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/00);

( ) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3 del DLgs. 267/00);

CERVINO ,addi.....



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Di Domenico Giovanni